



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Francesco Basile

Roma, 5/9/2011

BOLLETTINO INFORMATIVO n.7/2011

Nel mese di luglio sono state emanate numerose novità in materia fiscale. Cominciamo la nostra analisi dal D.L. 70 del 13/5/2011 (c.d. DL Sviluppo) convertito nella Legge 106 del 12/7/2011, riepilogando di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento.

Nuove regole per gli accessi di Agenzia delle Entrate e G.d.F. (art.7 c.2 lett.a – d e g - h)

Le attività di controllo e verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell’amministrazione dei Monopoli di Stato (AAMS) e dell’INPS dovrà essere coordinata, in modo da evitare che il contribuente venga sottoposto ad accessi ripetuti e ravvicinati nel tempo.

Inoltre, i verificatori dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza non potranno permanere presso le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi per più di 15 giorni, prorogabili di ulteriori 15; per le imprese in contabilità ordinaria permane, invece, il termine di 30 giorni previsto attualmente, prorogabile di ulteriori 30.

Di contro, viene precisato che i giorni da conteggiare sono solo quelli di effettiva permanenza presso i locali dell’impresa (o del lavoratore autonomo), per cui – contrariamente alle interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza in materia - il termine previsto dalla legge non deve essere inteso quale limite massimo di durata della verifica. Si tratta di un’interpretazione autentica della norma in senso completamente favorevole all’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, una volta acquisita la documentazione presso il contribuente, l’amministrazione potrà proseguire la verifica presso i propri uffici anche per mesi.

Infine viene disposto che i contribuenti non sono tenuti a fornire informazioni che siano già in possesso delle amministrazioni finanziarie e previdenziali o che siano da queste direttamente acquisibili.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G. Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Nuovi limiti per la contabilità semplificata (art.7 c.2 lett.m)

Il limite di ricavi al di sotto del quale imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali possono usufruire della contabilità semplificata viene innalzato da 309.874,14 € a 400.000 € per le imprese che effettuano prestazioni di servizi, e da 516.456,90 € a 700.000 € per le imprese che svolgono altre attività; per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si deve far riferimento al limite di ricavi previsto per l'attività prevalente, purché sia stata effettuata l'annotazione separata, altrimenti vale il limite di 700.000 €.

Ricordiamo che la contabilità semplificata, che consiste nel tenere i soli registri IVA integrati con le scritture necessarie ai fini delle imposte dirette (mentre si può evitare di tenere libro giornale, libro inventari e schede di mastro) non è mai consentita per le società di capitali.

E' anche da tener presente che i vecchi limiti di cui sopra (309.874,14 € per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e 516.456,90 € per le imprese che svolgono altre attività) riferiti al volume d'affari IVA rimangono in vigore per determinare la facoltà di effettuare trimestralmente le liquidazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: in quest'ambito, quindi, non è stata apportata alcuna modifica.

Scheda carburante (art.7 c.2 lett.p)

E' previsto che i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (ad es. bancomat) e carte prepagate emesse da operatori finanziari tenuti agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, possono evitare di compilare la scheda carburante; l'esonero non vale nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati in parte con le carte di cui sopra e in parte con altri mezzi da pagamento (contanti, assegni, bonifici, ecc.). Si attendono in merito le istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Distruzione dei beni (art.7 c.2 lett.z)

Quando l'impresa intende distruggere beni di sua proprietà deve alternativamente:

- a) inviare una comunicazione scritta da far pervenire almeno cinque giorni prima della distruzione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza competenti;
- b) effettuare la distruzione in presenza di pubblici funzionari, di ufficiali della Guardia di Finanza o di un notaio che redigono apposito verbale;
- c) effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, purché il valore dei beni da distruggere non superi un determinato limite, che con la norma in commento è stato portato da 5.164,57 € a 10.000 €.

Ricordiamo che la procedura di cui sopra costituisce uno dei mezzi per vincere la presunzione di aver ceduto "in nero" i beni acquistati dall'impresa che non si rinvergono nei luoghi in cui il

contribuente svolge la propria attività, a meno che gli stessi non siano stati utilizzati nella produzione.

Registrazione riepilogativa delle fatture (art.7 c.2 lett.aa)

Viene aumentato da 154,94 € a 300 € il limite che ciascuna fattura attiva o passiva non deve superare per poter essere registrata in un documento riepilogativo da contabilizzare nel registro delle fatture emesse o nel registro degli acquisti.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (art.7 c.2 lett.dd - gg)

Ennesima riapertura dei termini per poter usufruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, secondo le modalità consuete che qui ricordiamo:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate, e al 2% per le partecipazioni non qualificate;
- i beni devono essere posseduti alla data del 1°/7/2011 mentre la perizia deve essere asseverata e l'imposta (o la prima rata di essa) deve essere versata entro il 30/6/2012;
- possono usufruire della possibilità di rivalutazione persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- per i terreni la perizia deve essere giurata necessariamente prima dell'atto di cessione, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni.

Ricordiamo che si considerano qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale, per le società di capitali non quotate, e al 25% del capitale per le società di persone.

Unica novità rispetto al passato è la possibilità di scomputare dall'imposta dovuta entro il prossimo 30/6/2012 quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni operate sul medesimo bene dallo stesso possessore. Rimane comunque ferma la possibilità di richiedere il rimborso, entro 48 mesi dal versamento, con la limitazione che il suo importo non può superare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo affrancamento. Per le richieste di rimborso il cui termine di 48 mesi è già scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, viene concesso un anno di tempo per presentare l'istanza.

Fabbricati rurali (art.7 c.2 bis - 2 quater)

Entro il 30/9/2011 i proprietari possono richiedere all'Agenzia del Territorio la classificazione catastale A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali, allo scopo di farli riconoscere come fabbricati rurali ed ottenere l'esenzione ai fini ICI. La richiesta dovrà essere accompagnata da una autocertificazione nella quale il proprietario dovrà attestare che l'immobile possiede fin dal 1° gennaio 2006 i requisiti di ruralità: in questo modo il riconoscimento della ruralità avrà efficacia retroattiva e i comuni saranno tenuti ad abbandonare le eventuali liti pendenti.

Detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (art.7 c.2 lett.q e r)

Per usufruire della detrazione di cui sopra dal 14/5/2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; i dati catastali dell'immobile interessato dai lavori dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore dell'immobile che non sia il proprietario, dovranno essere indicati nel modello Unico gli estremi di registrazione dell'atto che consente di detenere l'immobile (locazione, comodato, ecc.).

Inoltre, sempre dal 14/5/2011, per beneficiare dell'agevolazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non è più necessario far indicare alle imprese che hanno eseguito i lavori il costo della manodopera in fattura; permane, invece, l'obbligo di indicare natura e valore dei cosiddetti beni significativi posti in opera (ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, condizionatori, sanitari e impianti di sicurezza).

Semplificazione relativa allo "spesometro" (art.7 c.2 lett.o)

Viene stabilito per legge che gli acquisti superiori a 3.000 € (o 3.600 € se non c'è emissione di fattura) non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'acquirente non deve essere un soggetto passivo ai fini IVA;
- il pagamento deve avvenire tramite carte di credito, carte di debito o prepagate, purché non siano state rilasciate da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello stato. Ai sensi dell'art.23 c.41 del D.L.98/2011 (commentato di seguito) le comunicazioni dovranno essere effettuate dai suddetti soggetti, secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.

Limiti all'iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia (art.7 c.2 lett.u bis e gg decies – gg undecies)

L'agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, dovrà inviare una comunicazione con l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà con l'iscrizione ipotecaria.

Inoltre l'ipoteca non potrà essere iscritta se l'importo complessivo del debito è inferiore al limite di 8.000 €, innalzato a 20.000 € nel caso in cui il debito iscritto a ruolo sia stato contestato o sia ancora contestabile in giudizio e la casa sulla quale iscrivere l'ipoteca sia l'abitazione principale del contribuente. Gli stessi limiti valgono anche per la possibilità, da parte di Equitalia, di attivare l'espropriazione immobiliare.

Fermo amministrativo (ganasce fiscali) (art.7 c.2 lett.gg quinquies e gg octies)

Prima di effettuare il fermo amministrativo a seguito di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 €, l'agente della riscossione dovrà inviare al contribuente due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

Ricordiamo che il fermo amministrativo è un atto tramite il quale un bene mobile iscritto in pubblici registri (tipicamente un veicolo) viene "bloccato", nel senso che non può circolare e non può essere radiato dal Pra (Pubblico registro automobilistico); in caso di violazione del divieto di circolazione si è soggetti ad una sanzione specifica e soprattutto, in caso di danni, la compagnia di assicurazione non procede al risarcimento.

Viene anche stabilito che la cancellazione del fermo amministrativo non comporta il pagamento di spese per il contribuente, né a favore di Equitalia né a favore del Pra.

Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (art.7 c.2 quinquies)

In caso di impugnazione di un avviso di accertamento l'importo che può essere iscritto a ruolo a titolo provvisorio da parte dell'Amministrazione finanziaria scende dal 50% delle imposte a 1/3 delle stesse.

Interessi su cartelle esattoriali (art.7 c.2 sexies – 2 octies)

Gli interessi di mora dovuti sulle cartelle scadute e non pagate dovranno essere calcolati soltanto sulle imposte e non più sulle sanzioni e sugli interessi. Inoltre il tasso di interesse applicato non potrà superare di più di un punto percentuale il tasso di interesse legale.

Sospensione della riscossione (art.7 c.2 lett. gg novies e n)

L'istanza di sospensione della riscossione deve essere decisa dalla Commissione Tributaria entro 180 giorni dalla sua presentazione.

Ricordiamo che l'istanza di sospensione può essere di due tipi, giudiziale o amministrativa: quella giudiziale (cui si riferisce la novità in commento) è quella che viene presentata alla Commissione Tributaria, mentre quella amministrativa viene presentata all'Ufficio che ha emesso l'atto da cui deriva l'obbligo di pagamento. Si tratta di due provvedimenti che non sono alternativi, quindi possono anche essere richiesti contemporaneamente, però in entrambi i casi sono necessari due requisiti:

- il *fumus boni iuris*, cioè il fatto che si intraveda già da un primo esame della fattispecie che le ragioni del contribuente esistano in concreto;
- il *periculum in mora*, ossia la possibilità che il contribuente possa subire un danno grave e irreparabile per il fatto di dover effettuare il pagamento nel lasso di tempo necessario a decidere la controversia.

Ulteriore novità consiste poi nel fatto che dal 1°/10/2011 (il termine originario del 1°/7/2011 è stato prorogato dall'art.23, c.30 del D.L.98/2011 commentato di seguito), con l'entrata in vigore

dell'avviso di accertamento direttamente esecutivo (relativamente agli anni dal 2007 in poi), anche in assenza di istanza di sospensione l'agente della riscossione potrà procedere a esecuzione forzata solo decorsi 180 giorni da quando gli è stato affidato in carico il credito da riscuotere.

Imposte chieste a rimborso utilizzabili in compensazione (art.7 c.2 lett.i)

Viene prevista la possibilità di presentare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine, una nuova dichiarazione dei redditi o una nuova dichiarazione Irap, con la quale il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito di tali imposte scegliendo invece la compensazione, purché il rimborso non sia stato ancora erogato, nemmeno in parte.

* * *

Proseguiamo la nostra disamina con riferimento al D.L. 6/7/2011 n.98 convertito in legge 15/7/2011 n.111 (c.d. Manovra d'estate):

Contributi previdenziali dei professionisti iscritti in Albi (art.18 cc.11-12)

Viene stabilito, con norma di interpretazione autentica, che i professionisti tenuti al versamento dei contributi previdenziali all'INPS sono soltanto quelli che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in Albi professionali, ovvero quelli che – pur svolgendo attività per le quali è prevista l'iscrizione all'Albo – non siano tenuti (anche per scelta) al versamento del contributo soggettivo alla propria Cassa di appartenenza: in quest'ultimo caso, quindi, i professionisti dovranno versare i propri contributi previdenziali alla gestione separata tenuta presso l'INPS.

Nel caso in cui i professionisti siano già pensionati e continuino a svolgere la propria attività, dovranno essere iscritti alla propria Cassa di Previdenza, pagando un'aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Le singole Casse dovranno adeguare entro sei mesi i propri statuti alla nuova previsione normativa.

Imposta di bollo sui depositi titoli (art.23 c.7)

Viene modificato l'importo dell'imposta di bollo applicata sui depositi titoli: in particolare gli importi dovuti sono riportati nella tabella seguente, facendo riferimento al valore nominale complessivo dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario.

VALORE NOMINALE DEI TITOLI	IMPOSTA ANNUA	IMPOSTA ANNUA DAL 2013
<i>Fino a 49.999 €</i>	34,20 €	34,20 €
<i>Da 50.000 € a 149.999 €</i>	70,00 €	230,00 €
<i>Da 150.000 € a 499.999 €</i>	240,00 €	780,00 €
<i>Da 500.000 € in poi</i>	680,00 €	1.100,00 €

Per i soli depositi intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche risulta dovuta anche la maggiorazione e l'addizionale del 50%.

Riduzione ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni 36% e 55% (art.23 c.8)

La ritenuta d'acconto del 10% che deve essere effettuata dal 1°/7/2010 da banche e posta sui bonifici effettuati per usufruire delle detrazioni Irpef del 36% (ristrutturazioni edilizie) e del 55% (interventi per il risparmio energetico) è stata ridotta, con decorrenza 6/7/2011, al 4%.

Ricordiamo, con l'occasione, che la base imponibile su cui la ritenuta va commisurata è costituita dall'importo del bonifico dopo che dallo stesso è stato scorporato il 20%; inoltre, nel caso in cui l'importo da pagare sia già soggetto a ritenuta (ad esempio ritenuta d'acconto del 20% se il prestatore è un professionista, o ritenuta d'acconto del 4% se il committente è un condominio), quest'ultima non dovrà essere applicata in quanto la nuova ritenuta, ora ridotta al 4%, sostituisce quelle ordinarie.

Riporto delle perdite ai fini IRES (art.23 c.9)

Le perdite fiscali generate dalle società di capitali saranno riportabili in avanti senza limiti temporali (ricordiamo che attualmente le stesse sono riportabili per un periodo massimo di cinque anni, ad eccezione di quelle prodotte nei primi tre esercizi).

Tuttavia viene contestualmente stabilito che le perdite stesse possono essere compensate nei successivi esercizi nel limite dell'80% del reddito prodotto: in buona sostanza, dunque, almeno il 20% del reddito dovrà scontare la tassazione IRES pur in presenza di perdite fiscali riportabili; quest'ultima limitazione non riguarda le perdite prodotte nei primi tre esercizi di vita della società.

Per i soggetti IRPEF le regole precedenti restano invariate.

Affrancamento dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo (art.23 cc.12-15)

Diventano affrancabili, pagando l'imposta sostitutiva del 16%, i maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda, acquisto d'azienda, acquisto di partecipazioni di controllo), purché tali maggiori valori risultino iscritti in modo autonomo nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d'impresa o

altre attività immateriali: infatti, anche a seguito dell'affrancamento, il valore fiscale delle partecipazioni rimarrà inalterato.

Rateazione in seguito ad accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento o conciliazione giudiziale (art.23 cc.17-20)

Viene eliminato l'obbligo di prestare garanzia in caso di rateizzazione di debiti tributari superiori a 50.000 € derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento o conciliazione giudiziale. Però, in caso di mancato pagamento di una qualsiasi delle rate diverse dalla prima entro il termine di scadenza della successiva, l'ufficio iscrive a ruolo l'intero importo residuo, applicando le sanzioni per omesso versamento in misura doppia rispetto a quella ordinariamente prevista (60% dell'importo non versato).

Addizionale sul bollo auto (art.23 c.21)

Dal 2011 tutte le autovetture di potenza superiore ai 225 KW (pari a 306 CV) dovranno pagare un'addizionale della tassa automobilistica in misura pari a 10 € per ogni KW che superi i 225.

Partite IVA inattive (art.23 cc.22-23)

L'Agenzia delle Entrate potrà revocare d'ufficio la partita IVA dei contribuenti che per tre annualità consecutive non abbiano esercitato l'attività ovvero non abbiano presentato la dichiarazione annuale (se tenuti a tale adempimento). Il provvedimento di revoca può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria.

Inoltre, per i contribuenti che non abbiano presentato nei termini la dichiarazione di cessazione di attività ai fini IVA ai quali non sia stata già contestata la violazione, è prevista la possibilità di effettuare tale adempimento entro il 4/10/2011, pagando l'importo di 129 € entro la medesima scadenza.

Indagini finanziarie (art.23 cc.24-27)

Viene stabilito espressamente che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono effettuare accessi diretti nei confronti di tutti gli intermediari finanziari e non soltanto nei confronti di banche o Poste SpA, nel caso in cui gli intermediari stessi non abbiano risposto a richieste di informazioni su singoli clienti da parte dell'amministrazione in seguito a indagini finanziarie ovvero nel caso in cui l'amministrazione abbia fondati sospetti che le risposte fornite dall'intermediario siano inesatte o incomplete.

Studi di settore (art.23 c.28)

In caso di omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore, e dopo che anche lo specifico invito a provvedere da parte dell'Agenzia delle Entrate non ha avuto seguito, la sanzione applicabile viene elevata a 2.065 €. Inoltre, nel caso in cui il maggior reddito d'impresa o di lavoro

autonomo accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% di quello dichiarato, si applicano le sanzioni maggiorate del 50%.

In caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli relativi agli studi di settore, ovvero in caso di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non spettanti, l'ufficio potrà effettuare l'accertamento induttivo, purché il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% di quello dichiarato.

Le nuove norme si applicano alle dichiarazioni presentate dopo il 6/7/2011.

Nuovo ravvedimento operoso (art.23 c.31)

E' stata introdotta la riduzione delle sanzioni di 1/15 al giorno in caso di pagamenti che vengono effettuati entro 15 giorni dalla scadenza: ciò significa, ad esempio, che se un versamento viene effettuato il secondo giorno successivo alla scadenza si dovrà pagare a titolo di sanzione un importo pari ai 2/15 della stessa.

Inoltre, poiché questa normativa si affianca a quella relativa al ravvedimento operoso, si hanno ora tre tipi di ravvedimenti:

RAVVEDIMENTO	TERMINE	SANZIONE
<i>"Sprint"</i>	Entro 14 giorni dalla scadenza	0,2% per ogni giorno di ritardo
<i>"Breve"</i>	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza	3% fisso
<i>"Lungo"</i>	Dal 31° giorno successivo alla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% fisso

La novità si applica anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, purché non ci sia stato un provvedimento di irrogazione sanzioni divenuto definitivo.

Noleggjo autoveicoli (art.23 c.42)

Per i soggetti che esercitano l'attività di locazione di veicoli senza conducente viene eliminato l'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale; i suddetti soggetti, quindi, dovranno emettere esclusivamente la fattura, secondo le regole ordinarie.

Nuovo regime dei minimi (art.27)

Viene istituito un nuovo regime dei minimi, applicabile dal 2012. Tale regime sarà riservato ai soggetti (persone fisiche) che avviano l'attività dal 2012 ovvero l'hanno già avviata, ma non prima del 1°/1/2008, e si applicherà nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi; tuttavia,

se il contribuente ha meno di 35 anni potrà usufruire del regime agevolato fino all'anno di compimento del 35° anno di età, e quindi anche per molti anni in più rispetto ai cinque normalmente previsti.

Nel nuovo regime l'imposta sostitutiva da versare scende dal 20% al 5%, però vengono richiesti requisiti più stringenti rispetto a quelli attuali: infatti il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività di impresa, arte o professione, né deve aver svolto in precedenza la stessa attività, neanche come dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. Rimangono inoltre gli ulteriori requisiti già previsti, e cioè il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 30.000 €, non effettuare esportazioni, non avere dipendenti o collaboratori. La condizione di non aver acquisiti, nei tre anni precedenti, beni strumentali per non più di 15.000 € si applicherà a partire dal quarto anno di attività. Rimangono esclusi, inoltre, come già avviene ora, i contribuenti non residenti, coloro che sono soci in società di persone o associazioni professionali, o si avvalgono di regimi speciali IVA o infine effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Per tutti coloro che già si avvalgono dell'attuale regime dei minimi e che non rispettano i nuovi requisiti, dal 2012 si applicherà la tassazione Irpef ordinaria e le loro prestazioni dovranno essere assoggettate all'Iva ordinaria, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento dell'Iva annuale; rimarranno in vigore le semplificazioni contabili e l'esclusione dall'Irap, ma non quella dagli studi di settore (o dai parametri).

Contributo unificato per i ricorsi tributari (art.37 cc.6-7)

A partire dal 7 luglio 2011 è stato introdotto anche nell'ambito del contenzioso tributario il contributo unificato, per cui dalla suddetta data per poter presentare ricorso in Commissione Tributaria occorre pagare un importo così graduato in base al valore dell'atto impugnato:

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO UNIFICATO
<i>Fino a 2.582,28 €</i>	30 €
<i>Oltre 2.582,28 € e fino a 5.000 €</i>	60 €
<i>Oltre 5.000 € e fino a 25.000 €</i>	120 €
<i>Oltre 25.000 € e fino a 75.000 €</i>	250 €
<i>Oltre 75.000 € e fino a 200.000 €</i>	500 €
<i>Oltre 200.000 €</i>	1.500 €

Il contributo può essere versato tramite modello F-23 (codice 941T), o tramite c/c postale oppure ancora presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati; la ricevuta del pagamento deve essere allegata al ricorso.

Non è più dovuta, ovviamente, l'imposta di bollo che si pagava in precedenza tramite le apposite marche.

Il valore della controversia si determina prendendo in considerazione il solo valore delle maggiori imposte contestate, senza considerare sanzioni e interessi; se l'atto contiene soltanto l'irrogazione di sanzioni si fa riferimento all'importo di queste ultime.

Processo tributario (art.39 cc.9-11)

Gli atti impositivi che verranno notificati a partire dal 1°/4/2012, di valore non superiore a 20.000 €, emessi dall'Agenzia delle Entrate, non potranno essere impugnati dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria se non dopo aver presentato un reclamo all'Agenzia stessa, allo scopo – ovviamente – di ridurre il contenzioso.

Nel reclamo il contribuente dovrà esporre tutti i motivi di contestazione che intende far valere perché se non si raggiungerà l'accordo con l'ufficio e si procederà quindi con il ricorso, non sarà possibile integrare i motivi in sede di giudizio.

Definizione liti pendenti (art.39 c.12)

Possono essere definite le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 € in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1°/5/2011; affinché la lite sia considerata pendente è sufficiente che sia stato proposto il ricorso, anche se non è ancora stato effettuato il deposito in Commissione Tributaria.

Il valore si determina con riferimento alle imposte contestate nei confronti delle quali è stato presentato ricorso, escludendo sanzioni e interessi; se la lite riguarda solo sanzioni si fa riferimento all'importo di queste ultime. Se con l'atto l'amministrazione ha contestato più imposte occorre sommare gli importi di tutte le imposte stesse.

Per accedere alla definizione occorre pagare i seguenti importi:

- 150 €, se il valore della lite arriva fino a 2.000 €
- il 10% se il valore della lite supera 2.000 € e il contribuente ha vinto nell'ultima o unica pronuncia dei giudici;
- il 50% se il valore della lite supera 2.000 € e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia dei giudici;
- il 30% se il valore della lite supera 2.000 € e il giudice di primo grado non si è ancora pronunciato.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro il 30/11/2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31/3/2012; tutti i termini relativi alle liti definibili in base alla presente normativa rimangono sospesi fino al 30/6/2012.

Ricordiamo, infine, che è ancora in corso di conversione, dopo modifiche quasi giornaliere, il D.L. 13/8/2011 n.138 (c.d. manovra di Ferragosto), che ci riserviamo di commentare in un nostro prossimo intervento, limitandoci in questa sede ad evidenziare che dal 13/8/2011 sono vietati i trasferimenti di denaro contante, l'emissione di assegni senza clausola "non trasferibile" e la detenzione di libretti al portatore per importi pari o superiori a 2.500 € (il precedente limite era di 5.000 €).